



98055 - Lipari, li

10/11/2014

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/17124/ITEC Allegati: _
TEL. 090/9811320 - Fax 090/9811320
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO: Circondario Marittimo di Lipari.
Trasmissione Ordinanza n. 83/2014 relativa all'interdizione della
spiaggetta e relativo specchio d'acqua, della caletta situata a
sud/ovest della località denominata Punta Peppemaria dell'isola di
Panarea del Comune di Lipari.-

Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti **VIA FAX e E-MAIL**

Ufficio Circondariale Marittimo (Ai sensi dell'art. 6 - Comma 2 - della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Prot.01/03/17124/ITEC Allegati:
TEL. 090/9811320 - Fax 090/9811320
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n° 83/2014, emessa da questa
Autorità Marittima in data 10 novembre 2014, relativa all'oggetto.

OGGETTO: Circondario Marittimo di Lipari.
Trasmissione Ordinanza n. 83/2014 relativa all'interdizione della
spiaggetta e relativo specchio d'acqua, della caletta situata a
sud/ovest della località denominata Punta Peppemaria dell'isola di
Panarea del Comune di Lipari.-

**F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

VIA FAX e E-MAIL

(Ai sensi dell'art. 6 - Comma 2 - della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n° 83/2014, emessa da questa
Autorità Marittima in data 10 novembre 2014, relativa all'oggetto.

F.to IL COMANDANTE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
“Sezione tecnica”
LIPARI

ORDINANZA N° 83/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA** la nota prot.n° 35/62-0-2013 in data 24/08/2013 della Regione Carabinieri Sicilia - Stazione di Lipari Posto isso di Panarea con acclusa “Annotazione di Servizio” inerente il sopralluogo esperito in data 24/08/2013 da militari dipendenti;
- VISTA** la nota prot. n° 12651 in data 06/10/2013 con la quale questo Ufficio Circondariale Marittimo chiedeva al Comune di Lipari, di esperire appositi accertamenti tecnici al fine di verificare lo stato di pericolosità della parete rocciosa sovrastante la caletta a sud/ovest di Punta Peppemaria dell'isola di Panarea del Comune di Lipari, nonché la successiva nota prot. n° 7556 del 10/06/2014, con la quale si sollecitava la Civica Amministrazione a voler esperire il sopralluogo richiesto con la nota del 06/10/2013;
- VISTA** la nota prot. N. 24532 del 25/09/2014 del Comune di Lipari 3^ Settore 8^ servizio – Ufficio Protezione Civile, con la quale faceva presente, a seguito di apposito sopralluogo, lo stato di pericolosità della parete rocciosa e del suolo sovrastante la spiaggia attigua all'hotel “LA PIAZZA” sita nella caletta a sud/ovest di Punta Peppemaria dell'isola di Panarea del Comune di Lipari;
- VISTA** la nota prot. N. 1579 in data 11/01/2013 dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Regione Siciliana;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 49/2010 del 24/12/2010 in materia di divieto di sosta, transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza nei pressi delle scogliere a picco sul mare delle isole dell' Arcipelago Eoliano;
- RITENUTO NECESSARIO ED URGENTE** emanare norme atte a garantire la pubblica e privata incolumità nonché tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti e tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

che nella caletta posta a Sud/Ovest della località Punta Peppemaria dell'isola di Panarea del Comune di Lipari (Me) e più precisamente nella particella demaniale marittima nr.601 del foglio di mappa 12 Sezione di Panarea in area antistante l'Hotel “LA PIAZZA” insiste una parete rocciosa, valutata, dal personale tecnico della competente Autorità Comunale, pericolante e, pertanto, a potenziale rischio per la pubblica e privata incolumità

ORDINA

Art. 1- Interdizione delle aree di interesse

Nel tratto di arenile demaniale marittimo, prospiciente il lato mare dell'Hotel "LA PIAZZA" identificati alle particelle demaniali marittime nr. 601 e 255 del foglio di mappa 12 Sezione di Panarea, è vietato:

- Il transito e/o la permanenza di cose e persone, nonché lo svolgimento di qualunque attività che presupponga la loro permanenza;

Nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile demaniale marittimo di cui al punto precedente, per una distanza non inferiore a metri 100, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Obblighi per il Comune

Il Comune di Lipari dovrà:

- 1- **per la parte a terra** ad apporre idonee barriere/transenne di interdizione nonché di idonei segnalamenti e cartellonistica monitoria multilingua afferenti il pericolo;
- 2- **nello specchio acqueo antistante l'area di cui all'art.1**, a delimitare la zona, collocando boe di colore giallo con miraglio a forma "X", dandone comunicazione a questo Comando ad avvenuta installazione.

Qualora la Civica Amministrazione sia impossibilitata a provvedere a tale sistema di segnalazione, dovrà apporre sull'arenile di che trattasi adeguata segnaletica, almeno in due lingue (italiano ed inglese) e ben visibile agli utenti, con la seguente dicitura: "Specchio acqueo interdetto ad ancoraggio/navigazione di unità navali ed alla balneazione per una distanza di 100 metri dalla battigia".

Art. 3 – Obblighi per la struttura alberghiera

Il Titolare e/o Amministratore dell'Hotel "La Piazza", è diffidato ad utilizzare l'area di cui all'art.1 ed a segnalare lo stato di pericolosità della sottostante spiaggia ai propri clienti.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli Artt. 1161,1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se conduttore di unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172".

Negli altri casi si applicherà autonomamente, ovvero in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, nonché nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando (www.guardiacostiera.it/Lipari).

Lipari, li 10 Novembre 2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA